

**LAVORO**

## TUTELA LEGALE PROFILO AZIENDA

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI DA SPESE LEGALI**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

# Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da spese legali



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Tutela Legale – Profilo Azienda

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da spese legali



### Che cosa è assicurato?

✓ **Tutela legale:** assicura la tutela legale al Contraente (Azienda, Professionista), ai familiari del titolare che collaborano in maniera continuativa nell'attività e ai dipendenti per i casi assicurativi inerenti l'attività o la professione indicata in polizza, relativamente alle seguenti spese:

- gli onorari, le spese e le competenze del legale liberamente scelto;
- le spese giudiziarie e processuali;
- gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice;
- le spese di transazione e di soccombenza

e per i seguenti eventi:

- recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale;
- controversie in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti, sia in veste di attore che di convenuto;
- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili dove il Contraente esercita l'attività o la professione;
- controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relative alla fornitura di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato;
- difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività o professione.

### Garanzie facoltative:

1. **Salute e sicurezza sul posto di lavoro;**
  2. **Salute e sicurezza alimentare;**
  3. **Salute e sicurezza sul posto di lavoro e salute e sicurezza alimentare;**
- A. **Vertenze con i clienti.**

La somma assicurata è indicata in polizza.



### Che cosa non è assicurato?

le garanzie non sono valide:

- ✗ per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ✗ in materia fiscale ed amministrativa;
- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
  - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
  - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
    - a. La generazione di energia nucleare;
    - o
    - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
  - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- ✗ per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- ✗ per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ✗ per controversie su inadempienze proprie o di controparte, relativamente a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività;

- ✗ per contratti di compravendita di beni immobili;
- ✗ per controversie relative all'affitto d'azienda;
- ✗ per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- ✗ per vertenze con la Società e/o ARAG;
- ✗ per sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! All'interno della polizza è prevista, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo.
- ! L'assicurazione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



#### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i casi assicurativi:
  - che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente ove procedere, si trovi in questi territori, nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale;
  - che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in tutte le altre ipotesi.



#### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



#### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, senza applicazione di oneri aggiuntivi.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



#### Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

# Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da spese legali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama  
Assicurazioni

Prodotto: Tutela Legale – Profilo Azienda

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, [www.groupama.it](http://www.groupama.it) – [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) – PEC: [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it)

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:** non previste

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D.lgs. 81/2008) (Art. 16):** è prevista una specifica copertura per il contraente in relazione al D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) a tutela dei diritti dei propri addetti in qualità di: Responsabile dei lavori; Coordinatore per la progettazione; Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; Legali Rappresentanti; Dirigenti; Preposti; Medico Competente (solo se dipendente); Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (solo se dipendenti); Lavoratori Dipendenti;
- **SICUREZZA ALIMENTARE (D.lgs.193/2007) (Art. 17):** è prevista una specifica copertura per il contraente in relazione al D.lgs. 193/2007 a tutela del: Titolare dell'Azienda Alimentare; Responsabile delegato dal titolare (in quanto dipendente);
- **SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D.lgs. 81/2008) E SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE (D.lgs. 193/2007) (Art. 18):** prevede la copertura cumulativa per il contraente in relazione sia al D.lgs. 81/2008 sia al 193/2007, secondo le regole già indicate;
- **VERTENZE CON I CLIENTI (Art. 19):** prevede la copertura delle spese che il contraente è chiamato a sostenere in caso di vertenze con i clienti. Il limite di indennizzo è scelto dal contraente e risulta dalla polizza.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

La polizza prevede per il settore di garanzia "Tutela Legale" delle esclusioni specifiche (Art. 15). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art.

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 541 del codice di procedura penale).<br>Le operazioni di esecuzione forzata, inoltre, non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.  
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a società di capitali, società di persone, ditte individuali e imprese familiari per fatti inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa. È, inoltre, prevista una specifica copertura per l'azienda contraente nei casi di contestazione e inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui ai D.lgs. 81/2008 e 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e igiene alimentare.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 22,5 %

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                          | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: <a href="mailto:reclami@groupama.it">reclami@groupama.it</a> La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.                                                                                                                                                        |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                          | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                               | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.                                                                                                  |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                         | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.                                                                                                                                                                |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                             | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                        | L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo.<br><br>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante. |

## REGIME FISCALE

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                     | Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.<br>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/">https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/</a> |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dell'oblio oncologico</b>                        | previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b> | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)**

PAGINA NON UTILIZZABILE



**Groupama**  
Assicurazioni

**LAVORO**

# TUTELA LEGALE PROFILO AZIENDA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida  
“Contratti Semplici e Chiari”

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GLOSSARIO</b>                                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>                                             | <b>4</b>  |
| Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO                                        | 4         |
| Art. 2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO                                                                   | 4         |
| Art. 3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO                                                                    | 4         |
| Art. 4 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE                                                                  | 4         |
| Art. 5 EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA                                            | 4         |
| Art. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO                                                                       | 4         |
| Art. 7 DISDETTA E RECESSO                                                                         | 4         |
| Art. 8 CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI                                                             | 5         |
| Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO                                                                  | 5         |
| Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE                                                                | 5         |
| Art. 11 ONERI FISCALI                                                                             | 5         |
| <b>COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI</b>                                                     | <b>6</b>  |
| Art. 12 PREMessa                                                                                  | 6         |
| Art. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE                                                                | 6         |
| Art. 14 AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI                                            | 6         |
| Art. 15 ESCLUSIONI                                                                                | 7         |
| <b>CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>GARANZIE FACOLTATIVE</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA 1 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO                           | 9         |
| Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA 2 - SICUREZZA ALIMENTARE                                             | 9         |
| Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA 3 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO<br>E SICUREZZA ALIMENTARE | 9         |
| Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA A - VERTENZE CON I CLIENTI                                           | 10        |
| <b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b>                                                              | <b>10</b> |
| Art. 20 INSORGENZA DEL SINISTRO                                                                   | 10        |
| Art. 21 DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA                                      | 11        |
| Art. 22 GESTIONE DEL SINISTRO                                                                     | 11        |
| Art. 23 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE                                           | 11        |
| Art. 24 RECUPERO DI SOMME                                                                         | 11        |
| <b>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</b>                                              | <b>12</b> |
| <b>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</b>                        | <b>12</b> |

## **GLOSSARIO**

### **ASSICURATO:**

il soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza.

### **ASSICURAZIONE:**

il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

### **CONTRAENTE:**

il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza di assicurazione e paga il premio.

### **DISDETTA:**

atto con il quale si impedisce il rinnovo di un contratto di durata.

### **FASE GIUDIZIALE:**

la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

### **FASE STRAGIUDIZIALE:**

la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

### **FATTO ILLECITO:**

l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

### **PERIODO DI TOLLERANZA:**

il numero di giorni, indicato in Polizza, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo .

### **PERITO:**

l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

### **PREMIO:**

il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

### **PRESCRIZIONE:**

l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

### **REATO:**

i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

### **RECESSO:**

scioglimento del vincolo contrattuale.

### **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE:**

la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

### **RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE:**

la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

### **SANZIONE AMMINISTRATIVA:**

la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo .

### **SINISTRO:**

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**SOCIETÀ:**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

**SPESE DI GIUSTIZIA:**

le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

**SPESE DI SOCCOMBENZA:**

le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

**VERTENZA:**

il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1**

#### **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

### **ART. 2**

#### **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

### **ART. 3**

#### **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 4**

#### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

L'azienda contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di:

- alienazione o trasformazione dell'azienda;
- modifica dell'attività indicata nella polizza.

In caso di mancata comunicazione il contraente rimane obbligato al pagamento del premio. I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

### **ART. 5**

#### **EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella Polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista nella Polizza.

La copertura assicurativa ha la durata indicata nella Polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente ogni volta per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni.

### **ART. 6**

#### **PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende ad operare dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista nella Polizza.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la Società può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società oppure presso l'agenzia a cui è assegnata la polizza.

### **ART. 7**

#### **DISDETTA E RECESSO**

La polizza può essere disdettata da ciascuna parte mediante lettera raccomandata AR inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista nella Polizza.

Dopo ogni denuncia di sinistro oppure fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla de-

finizione del sinistro, ciascuna parte può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Al contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

**ART. 8****CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI**

Clausole o accordi particolari valgono solo se validati dalla Direzione Generale della Società.

**ART. 9****RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o di ammissione dell'azienda contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto dalla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

Con la risoluzione del contratto ARAG rimborsa il premio pagato e non goduto.

**ART. 10****RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

**ART. 11****ONERI FISCALI**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG

## **COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

### **ART. 12**

#### **PREMESSA**

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: **045.8290411**

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**

fax per invio nuove denunce di sinistro: **+39 045.8290557**

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **sinistri@ARAG.it**

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **+39 045.8290449**

*(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all' Assicurato - Contraente la denominazione di tale società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).*

### **ART. 13**

#### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- spese di controparte poste a carico dell'assicurato in caso di soccombenza o di transazione autorizzata da ARAG;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza, anche se sono stati anticipati dalla Società e/o da ARAG.

La Società non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

### **ART. 14**

#### **AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI**

Le garanzie di tutela legale vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato - Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

#### **1. danni extracontrattuali subiti**

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre anche le spese sostenute dal legale rappresentante, dai dipendenti e dai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

**2. delitti colposi o contravvenzioni**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia copre anche le spese sostenute dal legale rappresentante, dai dipendenti e dai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

**3. rapporti di lavoro**

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato - Contraente.

**4. locazione, diritto di proprietà**

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato - Contraente.

**5. vertenze con i fornitori**

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori

relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato-Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato - Contraente, sempreché il valore in lite è pari o superiore a euro 250 (duecentocinquanta).

Limitatamente alla fornitura di servizi assicurativi, sono coperte anche le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri, nel limite di euro 2.600 (duemilaseicento) per sinistro.

**ART. 15****ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide relativamente a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
  - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
  - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
    - a. La generazione di energia nucleare;
    - o
    - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
  - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- d) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, concorrenza sleale;
- e) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- f) vertenze tra amministratori e/o soci;
- g) affitto d'azienda;
- h) proprietà, guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- i) fatti dolosi degli assicurati;
- j) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;

- k) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività;
- l) compravendita di immobili e leasing immobiliare;
- m) costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia;
- n) vertenze con la Società e/o ARAG.

La garanzia non è altresì valida per sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

**CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA****GARANZIE FACOLTATIVE****ART. 16****GARANZIA FACOLTATIVA 1 – SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**

*La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata in Polizza*

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche se l'assicuratore di responsabilità civile nomina un proprio legale;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250 (duecentocinquanta).

La garanzia copre le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

La garanzia opera per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e denunciati entro 6 (sei) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

**Insorgenza del sinistro – Garanzia Facoltativa “1” – Salute e sicurezza sul posto di lavoro**

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

**ART. 17****GARANZIA FACOLTATIVA 2 – SICUREZZA ALIMENTARE**

*La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata in Polizza*

In materia di sicurezza alimentare, sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche se l'assicuratore di responsabilità civile nomina un proprio legale;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250 (duecentocinquanta).

La garanzia copre le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

La garanzia opera per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e denunciati entro 6 (sei) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

**Insorgenza del sinistro – Garanzia Facoltativa “2” – Sicurezza alimentare**

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

**ART. 18****GARANZIA FACOLTATIVA 3 – SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E SICUREZZA ALIMENTARE**

*La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata in Polizza*

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di sicurezza alimentare sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche se l'assicuratore di responsabilità civile nomina un proprio legale;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250 (duecentocinquanta).

La garanzia copre le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

La garanzia opera per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e denunciati entro 6 (sei) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

**Insorgenza del sinistro – garanzia facoltativa “3” – salute e sicurezza sul posto di lavoro e sicurezza alimentare**

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

**ART. 19**

**GARANZIA FACOLTATIVA A – VERTENZE CON I CLIENTI**

*La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata in Polizza ed entro i limiti in essa indicati*

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di denunce per ciascun anno assicurativo indicato in Polizza e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. 15 – Esclusioni - lett. k)

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

**ART. 20**

**INSORGENZA DEL SINISTRO**

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che sono insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai sinistri insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

#### **ART. 21**

##### **DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA**

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

#### **ART. 22**

##### **GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale non riesca, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 23 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 23 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

In ogni caso, la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il perito devono essere preventivamente confermate da ARAG.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interesse con ARAG.

La Società e/o ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **ART. 23**

##### **LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE**

L'assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza.

L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

#### **ART. 24**

##### **RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate

in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano nei paesi di seguito indicati se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

| GARANZIA                                         | DOVE                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Difesa penale                                    | Europa                                                                |
| Risarcimento per danni extra contrattuali subiti | Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo              |
| In tutte le restanti ipotesi                     | Italia<br>Repubblica di San Marino,<br>Stato della Città del Vaticano |

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

| GARANZIE                                                                                           | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Operazioni di esecuzione forzata (art. 13)                                                         |                       |                         | fino a due casi per sinistro |
| Arbitrato in caso di vertenze contrattuali per forniture di servizi assicurativi (art. 14 punto 5) |                       |                         | euro 2.600,00 per sinistro   |

## **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma  
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



**Groupama**  
Assicurazioni